



Diocesi Oppido-Palmi

DECRETO

circa le Esequie Religiose

Prot.n° 417/08/DE

- Vista l'opportunità emersa nel Consiglio Presbiterale dell'11 aprile 2008 di dare una nuova Regolamentazione diocesana alle Esequie religiose;
- Tenuto conto dei contributi offerti dai consiglieri nella medesima seduta e sentiti in seguito altri Sacerdoti;
- Vista la precedente regolamentazione stabilita con Decreto Vescovile in data 1° novembre 1993 dal mio predecessore Mons. Domenico Crusco;
- Visto il rito delle Esequie e le disposizioni in merito del Codice di Diritto Canonico,

**con il presente Decreto
stabilisco quanto segue:**

1. Veglia in casa del defunto

Pur essendo facoltativa, viene fatta lodevolmente in quasi tutte le nostre parrocchie, anche se in modi molti diversi. Nel cap. II del Sussidio pastorale CEI sulle esequie vi sono 5 schemi di veglia in casa del defunto.

Quando un sacerdote non può guidarla, è possibile che venga fatta da un diacono o anche da un laico, uomo o donna, che sia preferibilmente Ministro della Consolazione.

Se la Veglia è tenuta da un Ministro ordinato, è opportuno sia breve, con un richiamo al senso pasquale della morte com'è intesa dalla fede cristiana e la benedizione della salma.

Secondo le opportunità il sacerdote può fermarsi per ascoltare eventuali confessioni in un locale attiguo alla camera mortuaria.

Se la veglia è guidata da un laico, può essere opportuno qualche Salmo, fra quelli proposti dal Rito delle Esequie o dal Sussidio Pastorale o il santo Rosario.

2. Accompagnamento processionale dalla casa del defunto alla chiesa.

L'accompagnamento processionale dalla casa del defunto alla chiesa è facoltativo ed è bene sia fatto solo da un presbitero o un diacono.

Attualmente, i problemi creati dal traffico e, a volte, l'ostentazione - fatta in vario modo - del prestigio della famiglia rendono il percorso poco processionale e poco di preghiera.

Tenuto conto di questi dati di fatto e di eventuali altre motivazioni locali, è il Parroco che decide circa l'accompagnamento processionale, purché la sua decisione valga per tutti i defunti della parrocchia, senza eccezioni.

Nei centri ove ci sono due o più parrocchie, è opportuno che, insieme al Vicario foraneo, i Parroci si accordino su un comune modo di agire in merito.

Resta confermato il decreto del 2003 che abolisce per tutte le parrocchie di Gioia Tauro l'accompagnamento dalla casa del defunto alla chiesa.

Si tenga ben presente che quando il Parroco o i Parroci di un medesimo Centro decidono di abolire l'accompagnamento, è necessario comunicare alle locali Autorità civili e alle Forze dell'Ordine competenti che la parrocchia declina ogni responsabilità nel caso di un corteo funebre civile voluto dalle famiglie o dalle Agenzie funebri, non essendo più un percorso processionale religioso, anche se il corteo è diretto alla chiesa.

3. La chiesa dove celebrare le Esequie

La chiesa in cui celebrare le Esequie è precisata nel Codice di Diritto Canonico al can. 1177.

Riporto integralmente quanto aggiunge il Rito delle Esequie: "Nella celebrazione delle esequie, tranne la distinzione derivante dall'Ufficio liturgico e dall'Ordine sacro e tranne gli onori dovuti alle Autorità civili, a norma delle leggi liturgiche, non si faccia nessuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore" (n. 20).

4. Circa il trasporto della Salma in chiesa molte ore prima delle Esequie

Come già ribadito in una Nota del febbraio 2006, l'aula della chiesa non può essere trasformata in camera ardente in vista della Messa esequiale.

Ciò che è consentito ai sacerdoti defunti (cfr. n. 5 del presente Decreto) non può essere consentito ad altri, nemmeno se familiari stretti di sacerdoti, diaconi o persone illustri.

Il desiderio di liberare la casa del defunto dalla presenza della salma e portarla in chiesa, quale ne sia il motivo, non può essere giustificato come "pietà popolare" perché di fatto il defunto è sfrattato di casa!

Se la parrocchia ha in proprietà un locale o anche una chiesa non più adibita al culto, il Parroco può consentire che vi siano deposte salme di parrocchiani al massimo per 12 ore. Per questo uso di locali o chiesa è necessaria una domanda motivata al Vescovo seguita dal relativo permesso (cfr. cann. 1212 e 1222 CDC)

5. Celebrazione delle Esequie di un Sacerdote diocesano

Quando il Signore chiama a Sè un sacerdote diocesano, è un evento che riguarda la Chiesa e il Presbiterio diocesano, a cui il defunto apparteneva per vincoli di vocazione, sacramentali, di ministero, canonici. Solo ai sacerdoti defunti è consentito, anzi è desiderabile, che la loro salma sia portata in chiesa già dopo il momento della morte, in attesa della Messa esequiale, essendo stati pastori del popolo cristiano: è giusto che i fedeli vegliano la salma del loro Pastore.

Quanto al luogo e ai modi della Messa esequiale, solo il Vescovo può decidere dove e a che ora si celebra, nonché gli interventi che in essa possono esserci. La presenza del Vescovo e dei Presbiteri significa non tanto e non solo il loro legame personale col defunto sacerdote, ma ancor più il suo vincolo con il Presbiterio e la Chiesa locale.

I parenti del defunto sacerdote non possono arbitrariamente decidere della Messa esequiale, che è suffragio per il defunto, ma anche testimonianza al popolo cristiano del senso della vocazione sacerdotale, che porta ad essere pastori dei fedeli uniti nel ministero nella Chiesa di Cristo.

I paramenti del presbitero defunto devono essere di colore viola. All'inizio della Messa esequiale, la bara deve essere già chiusa, come avviene anche per i Papi.

6. Esequie con S. Messa (presbitero) o senza Messa (presbitero o diacono)

Sono regolate nelle Premesse al Rito delle Esequie (n. 6), dove fra i motivi che impediscono la Messa è supposta certamente la proibizione canonica della terza Messa feriale (can. 905 CDC).

Quando la S. Messa è impedita o anche solo sconsigliata da pastorali considerazioni, lo stesso presbitero o il diacono celebrano la Liturgia della Parola con breve omelia, distribuiscono la S. Comunione

concludendo con l'ultima raccomandazione e commiato (cfr. n. 10 delle Premesse al Rito delle Esequie).

7. Particolari riguardanti la Messa esequiale

Se il sacerdote o il diacono non si sono recati alla casa del defunto, il feretro è ricevuto alla porta della chiesa e asperso (cfr. n. 57 Rito delle Esequie).

In chiesa è bene che a capo del feretro sia il cero pasquale. Sopra il feretro si può posare la Bibbia.

L'omelia eviti elogi funebri. Un commento cristiano nei riguardi del defunto può essere fatto o dopo il saluto iniziale o dopo la monizione che introduce l'ultima raccomandazione e il commiato.

Alla fine della Messa ci sia sempre il Rito del commiato, tenuto presente che l'incensazione non è facoltativa. Non si devono aggiungere altre preghiere, oltre quelle previste dal Rito.

Dopo il commiato non è consentito fermare la bara in chiesa per saluti e condoglianze di parenti e amici.

8. Offerta per la Messa esequiale

Come già stabilito dalla CEC, anche per i funerali "l'offerta deve essere totalmente libera, nel senso che il sacerdote non può chiedere ma solamente accettare un'offerta data spontaneamente" (CEC, Decreto "Sull'uso cristiano del denaro" dell'1/10/2003, n. 4. 1b).

9. La Concelebrazione nelle Messe esequiali

Nelle Esequie la Concelebrazione è consentita, anche come binazione, quando la Messa è presieduta dal Vescovo o per la morte di soli parenti stretti del sacerdote che presiede.

I sacerdoti non concelebranti è bene stiano in presbiterio partecipando alla Messa in camice e stola.

IMPORTANTI PRECISAZIONI

I - Peccatori manifesti morti senza segni di pentimento

Ribadisco quanto già espresso nel Decreto di S. E. Mons. Crusco del 1° novembre 1993 al n. 8.

Ai peccatori manifesti, cioè pubblicamente conosciuti come tali dai fedeli, per esempio: divorziati conviventi, conviventi non sposati, praticanti abitualmente e notoriamente l'usura, medici legalmente disponibili all'aborto in strutture pubbliche o private, sono concesse le Esequie religiose solo se prima della morte hanno dato qualche segno di pentimento.

Già il can. 915 CDC proibisce di dare la S. Comunione a "coloro che ostinatamente perseverano in un peccato grave manifesto".

Il can. 1007 CDC proibisce il conferimento dell'Unzione degli infermi a "coloro che ostinatamente perseverano in un peccato grave manifesto".

È ovvia la conseguenza canonica circa le Esequie ecclesiali: "Se prima della morte i peccatori manifesti non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche" (can. 1184, 1, 3° CDC).

"Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario" (can. 1184, 2).

"A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale" (can. 1185 CDC).

Queste norme canoniche non proibiscono le Messe di suffragio per i suddetti defunti morti volontariamente senza Sacramenti. Come per tutti i morti, anche per loro si possono celebrare Messe di suffragio, fuori delle Esequie pubbliche e ecclesiastiche: la negazione ai pubblici peccatori dei segni esequiali, che sono segni del mistero pasquale, al momento della loro morte non è e non può essere un giudizio circa la loro salvezza eterna. Il giudizio spetta solo a Dio. È naturale perciò che anche per loro si possa celebrare in suffragio il Divino sacrificio.

Dall'altra parte, la celebrazione di una Messa di suffragio per un defunto morto senza riconciliarsi con Dio è una pena e un richiamo per il celebrante. Ogni pastore si preoccupa della pecora quando si è smarrita e fa di tutto per riportarla nel gregge, ma quando la pecora è in vita.

II – La cremazione dei corpi

La cremazione dei corpi è consentita purché non sia stata fatta per motivi contrari alla fede cristiana (cfr. can. 1176, 3 CDC). Vedi anche il cap. VI del Sussidio Pastorale CEI.

III – Esequie dei bambini morti prima dell'età di ragione

Le esequie dei bambini morti non in età di ragione, battezzati o non battezzati, non possono essere di suffragio, non avendo potuto commettere peccati attuali.

Deve essere osservato il Rito delle Esequie dei bambini, che è un capitolo proprio del Rito delle Esequie.

Quanto ai bambini morti senza Battesimo, è molto utile anche per l'omelia il n. 1261 del Catechismo della Chiesa Cattolica.

IV – Richiesta di Esequie di fedeli di religione ortodossa

Quando muore un fedele di religione ortodossa, congiunti o amici devono rivolgersi al Ministro ortodosso che tiene i rapporti con la locale comunità. Ove ci fossero difficoltà, il Parroco consulti il Delegato diocesano per la pastorale degli immigrati ortodossi, attualmente il sac. Michelangelo Borgese.

Il presente decreto andrà in vigore a partire dal 30 novembre 2008, prima Domenica di Avvento.

Dalla Sede Vescovile, il 1° ottobre 2008

† Luciano Bux
Vescovo

Sac. Ermenegildo Albanese
Cancelliere vescovile